

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2021 - 2023

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/03/2021

INDICE

- Premessa	3
- Obiettivi e destinatari	6
- Analisi di contesto	6
- Mappatura dei processi	7
- Misure di prevenzione comuni a tutte le aree di rischio	7
- Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale	8
- Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità	9
- Misure di prevenzione riguardanti il <i>Wistleblowing</i>	10
- Attivazione di canali di ascolto con gli Stakeholders	11
- Sanzioni	11
- Trasparenza	11
- Entrata in vigore	13

Allegato: CODICE ETICO

Premessa

Le società e gli enti a partecipazione pubblica risultano essere soggetti ad un sistema composito di norme, che si propongono il fine di prevenire la commissione di reati da parte degli Enti. In tale direzione operano le norme di cui al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, di cui le società a partecipazione pubblica sono destinatarie, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo della disciplina, come previsto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2001, la legge Anti-corruzione del 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ed il d.lgs. 33/2013, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA», Decreto Trasparenza. Al fine di chiarire i termini e le condizioni di applicazione delle normative sopra richiamate alle società e agli enti a partecipazione pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione («ANAC»), a più riprese, dapprima con il Piano Nazionale Anticorruzione («P.N.A.2 »), previsto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della legge Anti-corruzione, e poi successivamente con diverse Linee Guida, tra cui la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 «Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», ha cercato di fornire indicazioni utili ai fini dell'integrazione dei vari strumenti di natura penal-preventiva previsti dalle differenti normative ricordate, ed in particolare Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione («P.T.P.C.»), inclusivo degli obblighi di pubblicità e di trasparenza.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si pone come soluzione operativa nella triplice direzione della compliance ex d.lgs. 231/2001, ex Legge Anti-Corruzione e Decreto Trasparenza, cercando di cogliere ed integrare al meglio le opportunità offerte dai diversi istituti normativi, eliminando sovrapposizioni, duplicazioni, che possono ingenerare confusione nei destinatari effettivi di tali regole procedurali, ovvero gli organi di indirizzo politico, ovvero gli amministratori nelle società e degli enti, ed i dipendenti a tutti i livelli delle stesse. In particolare, per la redazione del presente Piano si è fatto riferimento a quanto indicato nel paragrafo 3 della Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, che ha fatto chiarezza nell'ambito nebuloso degli adempimenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui la FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA E DELLE CITTÀ' (di seguito "Fondazione") fa parte e così recita: *Per delimitare l'ambito di applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione agli enti di diritto privato diversi dalle società è possibile adottare un criterio analogo a quello individuato per l'applicazione della medesima disciplina alle società pubbliche, identificando quelli che possono ritenersi sottoposti al controllo delle pubbliche amministrazioni e quelli meramente partecipati. Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del*

2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'individuazione degli enti in parola, l'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 prevede che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Il medesimo testo è riproposto nell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 24-bis, co. 1, del dl. n. 90 del 2014, in cui si precisa, tuttavia, che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza deve avvenire da parte di questi enti solo limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Dalla disciplina positiva e dall'analisi giurisprudenziale emerge che il fenomeno degli enti di diritto privato in controllo pubblico è particolarmente complesso. Gli enti in questione hanno caratteristiche e struttura eterogenee, non sono riconducibili ad una categoria unitaria e non sussiste, per la loro individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall'art. 2359 del codice civile per le società. Si deve trattare di enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente.

Per fare chiarezza si legge ancora: *Fermo restando il potere di ingerenza, al fine di identificare tali enti, si può utilizzare il metodo della individuazione di alcuni indici, la cui ricorrenza nel caso concreto può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico. Di seguito si elencano alcuni indici in via esemplificativa:*

- 1. l'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;*
- 2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione;*
- 3. il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità*

previste dall'art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

4. il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio: - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento; - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria; - l'attribuzione all'amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto;

5. la limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati; 6. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

La Fondazione, costituita in data 15 marzo 2005, ha lo scopo di promuovere la cultura espositiva, la ricerca, la conservazione e la diffusione dell'architettura e dell'urbanistica nell'Italia Meridionale. Il fondo patrimoniale di costituzione ammonta ad Euro 300.000 ed è stato portato in dotazione dai seguenti enti:

- 1) REGIONE CAMPANIA, dotazione di € 100.000,00;
- 2) PROVINCIA DI NAPOLI, dotazione di € 50.000,00;
- 3) COMUNE DI NAPOLI, dotazione di €
- 4) 50.000,00;
- 5) UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II, dotazione di € 30.000,00;
- 6) SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, dotazione di € 30.000,00;
- 7) ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PROVINCIA NAPOLI dotazione di € 20.000,00;
- 8) ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA NAPOLI, dotazione di € 20.000,00.

Nel 2016 la Fondazione ha provveduto ad effettuare le modifiche statutarie obbligatoriamente richieste dall'adeguamento alle normative vigenti della Regione Campania.

Gli Organi della Fondazione sono:

- COMITATO DI NOMINA
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- PRESIDENTE
- COMITATO SCIENTIFICO
- COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

La Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città è un ente non commerciale di diritto privato di piccole dimensioni, con disponibilità economico-finanziarie estremamente limitate, le cui cariche degli organi sono a titolo gratuito e nell'ultimo quinquennio non ha avuto personale dipendente.

Il presente piano della gestione anticorruzione e della trasparenza è stato formulato in modo da essere ragionevole e proporzionato alle dimensioni della Fondazione.

Obiettivi e destinatari

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità realizza tale finalità attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
- f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- gli Organi sociali;
- i componenti tutti del Comitato Scientifico e di indirizzo;
- il personale dipendente e/o a disposizione della Fondazione;
- i Collaboratori, interni o esterni;
- il Responsabile per l'attuazione della prevenzione della corruzione;
- il Sindaco Unico.

Analisi di contesto

L'analisi del contesto esterno evidenzia come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Fondazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche rendono ridotte al minimo le probabilità del verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

La Fondazione è una piccola organizzazione con sede in un luogo con i controlli di gestione centralizzati in poche persone e in assenza di personale dipendente; può essere in grado di controllare il rischio di corruzione più facilmente di una grande organizzazione con una struttura decentralizzata che opera in molti luoghi e molti dipendenti.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il

livello di complessità: anche per quanto riguarda il contesto interno, si sottolinea che il rischio di corruzione per la Fondazione, risulta pressoché nullo.

Mappatura dei processi

La Fondazione presenta una limitata dimensione organizzativa e nessun dipendente, per cui si ritiene quasi nullo il rischio di episodi di corruzione, in quanto anche i passaggi dell'iter amministrativo sono abbastanza brevi. Per cui vengono individuate quali Aree di rischio comuni e obbligatorie, corrispondenti ai procedimenti "sensibili" di cui all'art. 1 comma 16, della Legge N. 190/12 solo le seguenti:

Aree di rischio obbligatorie e generali

- a) acquisizione e progressione del personale
- b) - affidamento di lavori, servizi e forniture

Aree di rischio specifiche

Non risultano esistere aree di rischio specifiche della Fondazione.

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione:

Aree di rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva
a) Area: acquisizione e progressione del personale	1	1	1
b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1	1	1

Legenda

Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Valutazione complessiva del rischio: Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Misure di prevenzione comuni a tutte le aree di rischio

Le seguenti attività sono finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente paragrafo:

Processi a rischio:

- Procedura di acquisizione ad evidenza pubblica;
- Previsione e determinazione dei requisiti di partecipazione;
- Domande di partecipazione;
- Esame delle domande;
- Commissione esaminatrice e Responsabile del Procedimento;

- Modalità di affidamento incarichi e collaborazioni

Valutazione del rischio:

- Individuazione, nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale, di profili professionali non coerenti con le effettive esigenze di reclutamento della Fondazione.

Misure di prevenzione:

- Massima diffusione degli atti delle procedure di reclutamento, mediante pubblicazione sul sito web della Fondazione;

- Individuazione delle situazioni di incompatibilità ostative all'accettazione o svolgimento dei relativi incarichi (presidente, componente commissione e responsabile del procedimento) ex art. 35 D. Lgs. 165/2001;

- Dichiarazione di ciascun componente nella quale si attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ex art. 6 bis L. 241/1990 e art. 35 bis D. Lgs 165/2001;

- Definizione di azioni volte ad assicurare meccanismi di massima trasparenza e diffusione delle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato e di incarichi di collaborazione.

Rotazione del personale

Indicazione dei criteri di rotazione del personale per gli enti di piccole dimensioni.

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, la Fondazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'operatività. Pertanto, la Fondazione al momento ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

Tutti i seguenti paragrafi riguardanti il personale dipendente vengono disciplinata a puro titolo di potenzialità in quanto al momento la Fondazione non ha personale dipendente in forze.

Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L.90/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato

sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.190/2012, il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.

Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità

1. L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 impone la verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità in capo al soggetto cui è conferita una delle seguenti tipologie di incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice;
- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Gli incaricati devono pertanto, rilasciare all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Si tratta, al riguardo, di dichiarazioni che, oggetto di apposita pubblicazione nel sito della Fondazione, costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

2. La vigilanza interna, è affidata al RPC; la vigilanza esterna, invece, dall'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Il RPC è il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione dell'ANAC e della giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile, secondo le previsioni di cui alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

4. L'art. 19 del citato decreto 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

5. In sede di dichiarazione il destinatario dell'incarico conferito deve produrre l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti, nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione; la dichiarazione è acquisita a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento ovvero del Responsabile apicale che ha reso parere favorevole di regolarità tecnica al provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. È onere del medesimo Responsabile del procedimento ovvero del Responsabile apicale che ha reso parere favorevole di regolarità tecnica al provvedimento di conferimento dell'incarico,

sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

7. Il procedimento di conferimento dell'incarico si perfeziona solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e del Responsabile del procedimento ovvero del Responsabile apicale che ha reso parere favorevole di regolarità tecnica al provvedimento di conferimento dell'incarico, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

8. Nei casi di accertamento compiuto dall'Autorità, al RPC è preclusa ogni altra azione di accertamento, sul piano oggettivo, di violazioni delle norme del d.lgs. n. 39; residuano, in questi casi, in capo al RPC le seguenti funzioni:

a) prendere atto dell'accertamento compiuto dall'ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell'atto di conferimento, ovvero diffidare l'interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili;

b) avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).

Misure di prevenzione riguardanti il *Wistleblowing*

1. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L.190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (wistleblower), non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

2. Le segnalazioni dovranno essere inviate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione all'indirizzo email **presidenza@annaliarchitettura.it**.

3. Coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel suo processo di gestione, sono obbligati alla necessaria riservatezza; la violazione degli obblighi di riservatezza comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

4. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile può adottare i provvedimenti conseguenti.

5. Misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici sono assicurate ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

Attivazione di canali di ascolto con gli Stakeholders

Relativamente a tutte le questioni connesse alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed al miglioramento della trasparenza di dati e notizie, chiunque può rivolgere proposte contattando direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo email **presidenza@annaliarchitettura.it**.

Sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

Trasparenza

L'art. 11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che sono soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal medesimo decreto gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o designati dalle amministrazioni. Anche per questi enti, così come per le società in controllo pubblico, la trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione. Ai fini dell'attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013:

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trattandosi di ente di piccole dimensioni coincide anche con l'organo di vigilanza interno;
- la Fondazione assicura l'esercizio dell'accesso civico;
- la Fondazione istituisce nel proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale pubblica tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33 del 2013.

La Fondazione riconosce la trasparenza come misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti

internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica; è intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente.

Le modifiche apportate all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 comportano che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità all'interno del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

La trasparenza è finalizzata a:

- a. favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- b. concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso è disposta l'assegnazione di responsabilità di procedimento.

INFORMATIZZAZIONE DEGLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'informatizzazione non è uno degli strumenti utili alla trasparenza della Fondazione in considerazione delle dimensioni minime dell'Ente. Tuttavia, la Fondazione si pone come obiettivi:

- 1) la digitalizzazione della posta in entrata, con la conseguente conservazione del cartaceo direttamente in archivio;
- 2) la digitalizzazione di tutta la posta in uscita ed il suo inoltro a mezzo PEC;
- 3) la realizzazione di workflow documentali.
- 4) l'archiviazione digitale degli atti.
- 5) l'organizzazione sistematica del sito internet istituzionale **www.annaliarchitettura.it**

INGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE – ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

1. In applicazione del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33, le informazioni saranno pubblicate nella sezione del sito web istituzionale della Fondazione denominata "Amministrazione trasparente" e devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto.

2. La Sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto Sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.lgs. 33/2013.

3. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale della Fondazione ed è fatto divieto di richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni. I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riutilizzati da chiunque.

ACCESSO CIVICO

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).
2. L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90).
3. Il regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24 della L. n. 241/90.
4. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge).
2. Scaduti i termini di pubblicazione, gli atti sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

SANZIONI

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o a mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Entrata in vigore

1. Il presente piano è alla sua **quarta** revisione (a partire dal primo formulato e pubblicato nel 2016), ha validità per il triennio **2021-2023**, deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Responsabile della prevenzione, della corruzione e la trasparenza della Fondazione ed entra in vigore a seguito della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, **dall'1 aprile 2021** (si ricorda la deroga per l'anno 2021 dovuta alla proroga consentita dalla norma vigente a causa della dichiarazione di emergenza sanitaria in corso al 31 gennaio 2021).